

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL  
CENTRO SPORTIVO "IL CAMPETTO" di Fr. PASTA  
Codice Identificativo di Gara – CIG ZBD3716240**

**Articolo 1 – Oggetto della concessione**

1. Il presente Capitolato è funzionale alla stipula di una concessione per la gestione del CENTRO SPORTIVO "IL CAMPETTO", via dei Campi, Frazione PASTA – Rivalta di Torino - da destinare ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino;
2. La consistenza dell'impianto, come rilevato dagli atti tecnico-grafici depositati nell'archivio comunale, risulta così definita:
  - n°1 campo destinato sia al gioco del calcio a cinque che al gioco del tennis con pavimentazione sintetica di mt. 21,25x39,10 dotato di impianto di illuminazione;
  - N. 1 piastra pavimentata coperta della superficie di mq. 240: la piastra ha le dimensioni di m. 10 x 24, la pavimentazione è realizzata con battuto di cemento resinato, la copertura è realizzata con struttura metallica con soprastante telo ignifugo e impianto di illuminazione;
  - N. 1 piastra polivalente delle dimensioni di m. 32 x 19 con pavimentazione a base di resina poliuretana destinata al gioco del basket/pallavolo con relative attrezzature ed impianto di illuminazione;
  - N. 2 campi da beach volley out door avente ciascuno la dimensione di m. 29 x 22, realizzato con l'utilizzo di sabbia di quarzo con granella arrotondata e relativo impianto di illuminazione.
  - Edificio ad un piano fuori terra, sede del circolo dell'attuale Società Polisportiva, costituito da:
    - a) Sala bar
    - b) Deposito bar di modeste dimensioni
    - c) Servizio igienico personale bar
    - d) Servizio igienico disabili
    - e) Servizi igienici pubblico e soci società polisportiva
    - f) Numero due vani doccia/spogliatoio con latrina
    - g) Vano quadri elettrici
    - h) Vano tecnico caldaia muraleDetto fabbricato, è realizzato in muratura con rivestimento esterno in mattone paramano. La copertura è a falde in c.a. con sovrastanti tegole e gronde e pluviali in rame. Le finestre e porta di ingresso sono tutte in ferro verniciato colore marrone scuro (testa di moro). Internamente, tutti i locali sono debitamente piastrellati a pavimento e intonacati rifiniti con intonaco a civile con idropittura. I vani destinati a servizi sono rivestiti in piastrella per una idonea altezza. E' presente l'impianto elettrico e termico funzionante.
  - n°1 edificio prefabbricati, ad un piano fuori terra, costituito da:
    - a) due distinti locali spogliatoio per gli atleti del calcio a 5 o del tennis
    - b) relativi servizi
    - c) locale spogliatoio per l'arbitro, con doccia e W.C.

- d) locale dove è alloggiato il bollitore di accumulo per l'acqua calda sanitaria
  - ulteriore edificio ad un piano fuori terra, prefabbricato con copertura piana costituito da pannelli a tetto piano e destinato a magazzino;
  - area cortiliva di pertinenza destinata a spazi a verde e percorsi pedonali debitamente delimitata mediante recinzione costituita da rete metallica plastificata a cui si accede mediante n°1 ingressi.
  - impianto di illuminazione esterna;
  - illuminazione pubblica lungo i percorsi esterni;
  - attrezzature e arredi: una altalena con due seggiolini, un gioco "torre", un gioco dondolo, un bilico;
  - elementi di arredo urbano;
- 3. La gestione degli impianti non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata:
  - a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;
  - b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psicofisico;
  - c) al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;
  - d) allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini;
- 4. La concessione sarà regolata dal presente capitolato e dall'offerta che risulterà aggiudicataria della gestione e, a seguito dell'affidamento, da apposita convenzione che ne contenga e definisca tutti gli elementi;
- 5. Alla stipula della convenzione verrà redatto, a cura dell'Ufficio Patrimonio, un verbale di consistenza dell'impianto che sarà controfirmato dalle parti. Al termine della gestione lo stesso ufficio procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna. Non sarà considerato danno l'usura normale secondo il corretto utilizzo.

## **Articolo 2 – Durata della concessione**

1. La concessione avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data del 01.09.2022. Alla scadenza potrà essere rinnovata, su accordo delle parti, per un ulteriore periodo di anni 3 (tre) al termine dei quali si procederà con la pubblicazione di un nuovo avviso;
2. Il Comune, sulla base di quanto previsto in caso di sospensione, decadenza, recesso e risoluzione, potrà revocare la concessione, a semplice richiesta ed in qualunque momento, senza dover corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo. In detto caso il complesso dovrà essere restituito al Comune entro tre mesi dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone o cose. L'immobile è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
3. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale scioglimento, l'estinzione o la trasformazione con almeno sei mesi di anticipo;
4. I casi di sospensione, decadenza, recesso e risoluzione sono regolati secondo quanto disposto agli Artt. 18 e 19 del presente capitolato;

## **Articolo 3 – Attività ammesse**

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistente, salve espresse esclusioni e correlativamente all'erogazione del pubblico servizio, riguarda le seguenti attività sportive e collaterali, compatibili con l'impianto stesso:
  - a. Attività sportiva amatoriale ed agonistica;

- b. Attività formativa per bambini scuola dell'infanzia preadolescenti e adolescenti;
- c. Attività di promozione sportiva;
- d. Attività di promozione sportiva rivolta agli adulti;
- e. Attività di promozione sportiva rivolta alle scuole
- f. Attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e precisamente: allenamenti, partite e tornei;
- g. Formazione allenatori/istruttori
- h. Attività motoria in favore dei disabili e degli anziani
- i. Attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- j. Attività finalizzate all'integrazione di stranieri e di categorie a rischio sociale;
- k. Attività ludiche e ricreative.

Tutte le attività elencate possono essere organizzate e rivolte ai singoli come ai gruppi ed organizzate anche da enti e società diverse, secondo quanto previsto dal presente Capitolato;

#### **Articolo 4 – Modalità di gestione**

1. La gestione dell'impianto deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ivi svolte, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate;
2. Il Concessionario potrà usare i campi e gli impianti in oggetto per attività e manifestazioni sportive, con esclusione di qualsiasi altro uso sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione;
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà discrezionale, previa comunicazione scritta, di inibire al Concessionario l'uso del terreno da gioco, quando, per condizioni meteorologiche od altra causa, lo stato e la salvaguardia del medesimo lo consiglino;
4. Il Concessionario si impegna a far usare l'impianto con attività compatibili con il presente capitolato d'oneri:
  - a. nel limite massimo di 10 giorni all'anno (anche frazionabili in mezze giornate) al Comune per proprie iniziative od eventi;
  - b. in via prioritaria alle società ed associazioni sportive, agli istituti scolastici o loro gruppi sportivi, ai gruppi amatoriali regolarmente costituiti, alle associazioni di volontariato e promozione sociale aventi tutti sede sociale nel Comune di Rivalta di Torino nel limite massimo di 10 giorni all'anno (anche frazionabili in mezze giornate);
  - c. in subordine alle associazioni, società o gruppi non aventi sede sociale nel Comune di Rivalta qualora l'impianto risulti inutilizzato;
5. Il Concessionario dovrà, nei limiti massimi indicati al precedente comma, garantire l'accesso gratuito all'impianto sportivo, compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti:
  - a. al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate,
  - b. ad altre Istituzioni pubbliche e associazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio comunale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statutarie e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, disabili, etc.),
  - c. alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale;
6. Entro il mese di agosto di ogni anno, il concessionario dovrà predisporre un **“Programma Annuale di Gestione Operativa”**, riferito all'anno sportivo successivo, che dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale, che ne verificherà la compatibilità con le finalità ed i limiti di utilizzo dell'impianto;
7. Il Concessionario dovrà consegnare, entro il mese di gennaio di ogni anno, un Rendiconto della gestione, articolato in voci di spesa e d'entrata, dell'anno sportivo precedente che dovrà indicare

- le spese sostenute;
  - le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di utilizzo;
  - le entrate derivanti da altre attività, da sponsorizzazioni e/o contributi, da eventuale installazione di cartelloni o altre forme pubblicitarie;
  - le entrate derivanti da altre attività e/o gestione di servizi inerenti la struttura e/o che si svolgano al suo interno compatibili con l'impianto stesso e con le disposizioni del presente Capitolato;
  - il resoconto degli spazi concessi per l'anno sportivo di riferimento;
  - le attività o manifestazioni svolte;
  - le manutenzioni effettuate;
  - il numero dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione;
8. Poiché l'impianto è stato dichiarato privo di rilevanza economica, eventuali ricavi riscontrabili dal Rendiconto della gestione fornito dal Concessionario verranno "reinvestiti" in migliorie all'impianto sportivo o agevolazioni per le fasce sociali a minor reddito, previo accordo con l'Ente proprietario dell'impianto.
9. Il Comune potrà chiedere, in qualsiasi momento, di verificare i risultati della gestione attraverso il controllo dei giustificativi delle spese sostenute e la verifica delle entrate effettive;
10. Il concessionario, conformemente al presente Capitolato d'oneri, dovrà provvedere a:
- a. apertura e chiusura;
  - b. pulizia di tutte le aree esterne, campi di gioco e non;
  - c. pulizia degli spogliatoi e dei servizi annessi;
  - d. gestione e conduzione degli impianti di riscaldamento;
  - e. tracciatura dei campi di gioco;
  - f. taglio, irrigazione, semina e concimazione del manto erboso;
  - g. tutto quanto necessario all'uso degli impianti per la pratica sportiva e delle attività a esso collegate;
  - h. conservazione in costante stato di pulizia, igiene e decenza dell'intero impianto sia all'esterno che all'interno;
  - i. sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche, ecc.) anche durante le gare di campionato e manifestazioni varie;
  - j. controllo dell'effettiva titolarità, da parte degli utenti utilizzatori;
  - k. riscossione dei corrispettivi d'uso previsti dal tariffario in vigore;
  - l. informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto e dei servizi annessi;
  - m. rispetto del calendario delle attività programmate e dell'orario;
  - n. intervento per l'eventuale sgombero neve dagli ingressi, viali di servizio e dagli ambiti esterni di competenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
  - o. impedimento dell'accumulo di materiale sportivo e altro all'interno dell'impianto e nelle sue adiacenze;
  - p. comunicazione annuale del numero del numero di squadre e del numero di atleti;
  - q. messa a disposizione del centro ricreativo con i seguenti orari:
    - estivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, il sabato e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 12.00, dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
    - invernale: dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il sabato e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 12.00, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
  - r. messa a disposizione del parco agli abitanti del quartiere con i seguenti orari:
    - estivo: dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle ore 22.00;
    - invernale: dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 19.00;

- s. tutto quanto previsto al successivo art. 8 – Manutenzione ordinaria;
11. Tutti i luoghi dell'impianto frequentati da atleti o altri utilizzatori, sono da considerarsi luoghi aperti al pubblico e come tali in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare il Regolamento di Polizia Urbana;
  12. Il gestore dovrà, altresì, rispettare le norme in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge Regionale 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" che prevede limiti diversi a seconda della classe acustica in cui si trova l'impianto e delle due fasce di orario ante e posto le ore 22:00.

### **Articolo 5 – Tariffe e proventi diversi**

1. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi devono essere conformi e non superare quelle stabilite dal Comune (limite massimo) con delibera GC n. 144 del 05.07.2022. E' auspicabile che le tariffe prevedano differenziazioni per fasce orarie e tipo di utenza e che particolari tariffe possano essere determinate per l'utilizzo degli impianti da parte delle associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 4 – commi 4 e 5 - e, laddove previsto, per l'utilizzo da parte di singoli cittadini, gruppi informali, giovani con residenza nel Comune. Il concessionario, pertanto, dovrà comunicare in forma scritta entro il mese di giugno di ogni anno, la proposta di tariffe che intende applicare per l'anno sportivo successivo, ovvero la conferma di quelle in corso;
2. Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e gli spazi/orari;
3. Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questa introiterà per la gestione dell'impianto ed in particolare:
  - a. i proventi delle attività organizzate direttamente;
  - b. le tariffe relative all'utilizzazione dell'impianto versate dalle singole associazioni utilizzatrici dell'impianto stesso sulla base di un calendario di utilizzo concordato fra gli stessi. L'Amministrazione comunale stabilisce il limite massimo di tali tariffe.
  - c. i proventi derivanti da attività anche di tipo ludico/ricreativo ed accessorio svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alla sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
  - d. i proventi derivanti da sponsorizzazioni, da contributi nonché derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con l'Amministrazione comunale e l'installazione di materiali per la pubblicità, in accordo con il gestore, può essere esercitata anche da società sportive terze che utilizzano l'impianto;
4. In ordine agli introiti ed attività di cui al precedente comma 3, rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.

### **Art. 6 – Oneri e responsabilità**

1. La Società concessionaria, per la gestione ed il funzionamento dell'impianto sportivo, si dovrà fare carico di tutte le spese di conduzione ed in particolare dei seguenti oneri:
  - a. utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono;
  - b. pulizia dell'impianto sportivo e dei locali ad esso annessi;
  - c. sorveglianza e custodia degli spazi interni ed esterni all'impianto,
  - d. manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni immediatamente adiacenti all'impianto sportivo, come meglio

indicato al successivo Art. 8, nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;

- e. manutenzione ordinaria del tappeto in erba sintetica a 5 e di n. 2 campi da beach volley in conformità alle prescrizioni contenute all'art. 8 e fornite dal Comune;
  - f. assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
  - g. assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
  - h. rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 integrato D.Lgs. 106/2009 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario;
  - i. obbligo di sottoscrizione delle polizze assicurative di cui al successivo Art. 12;
  - j. tassa rifiuti e altre imposte applicate a qualsiasi titolo;
2. Il costo del riscaldamento e la sua manutenzione ordinaria, sono a carico del concessionario il quale dovrà ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni (D.P.R. 551/99), comprese le revisioni periodiche dell'impianto. Il concessionario si impegna a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico, entro tre mesi dalla stipula della convenzione, trasmettendone immediatamente copia al Comune;
  3. Il Concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del "Responsabile dell'Impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione;

#### **Art. 7 – Norme generali sulla vigilanza – Affollamento previsto e procedure di sicurezza**

1. L'impianto è aperto al pubblico e l'utilizzo dei campi sportivi è consentito solo a chi ne ha titolo;
2. Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura sportiva è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione;
3. Sarà compito del "Responsabile dell'Impianto" di cui al comma 3 del precedente Art. 6, tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni;
4. Sono previsti i seguenti limiti di affollamento:
  - locale "bar" - circa 15 persone;
  - box prefabbricato – circa 10 persone per ciascun box;
  - campi – massimo 50 persone tra giocatori e spettatori.

La capienza massima complessiva dell'impianto è determinata in massimo 100 (cento) persone (Art. 20 D.M. 18/03/1996);

5. Sono previste le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - è vietato l'uso e/o il deposito di bombole di gas;
  - i servizi igienici e gli spogliatoi devono essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza;
  - eventuali punti di somministrazione di alimenti e/o bevande devono essere autorizzati nel rispetto della normativa vigente;
  - nei mesi estivi è necessario tenere le porte aperte dal lato dei campi in quanto dotate di segnalazione luminosa quali vie di fuga;
  - nei mesi invernali lasciare porte aperte verso U.S. con maniglione antipanico lato spogliatoi;
6. Il concessionario dovrà utilizzare i campi da calcio, da beach volley e la piastra polivalente per lo svolgimento delle attività con esse compatibili, diversamente, la piastra pavimentata con copertura metallica potrà ospitare attività ludico-ricreative. Eventuali utilizzi diversi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

## **Art. 8 – Manutenzione ordinaria**

1. Sono a carico del Concessionario i lavori di ordinaria manutenzione ordinaria, consistenti in:
  - a) interventi di riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni ed esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità;
  - b) esecuzione di lavori di falegnameria, idraulica, impiantistica elettrica (comprese le lampade di illuminazione dei campi), ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisto di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità;
  - c) gestione manutenzione e riparazione delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi di ufficio presenti nella struttura (attrezzi sportivi, arredi, infissi, servizi igienici etc.);
  - d) pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque di tutti i locali a disposizione nell'impianto sportivo, nonché del manto erboso e delle aree a verde, compresa la falciatura dell'erba e il taglio delle siepi. In particolare, per la manutenzione delle aree esterne (circa 7600 mq) con particolare riferimento alle aree verdi, è richiesta pulizia quotidiana, potatura alberi e siepi annuale ed almeno sette tagli erba all'anno;
  - e) Campo di beach volley: almeno una volta alla settimana il campo va pareggiato con un rastrello in legno e una volta all'anno il campo va rimesso in piano e la sabbia accumulata ai bordi va riportata all'interno del campo;
  - f) Campo polivalente: la pavimentazione della piastra va mantenuta pulita da foglie, aghi ecc; consigliato l'utilizzo di un soffiatore, è vietato l'utilizzo di scarpe bullonate e chiodate;
  - g) Telo di copertura della piastra: va effettuata un'ispezione visiva delle strutture di ancoraggio a terra, degli elementi portanti verticali, delle controventature, del telo e degli elementi di fissaggio al fine di riscontrare spostamenti delle basi, disassamento delle strutture e stato di manutenzione degli elementi. Il Telo va mantenuto disteso grazie al sistema di tensionamento e nel caso di venti è necessario verificare la formazione di pieghe. Nel caso di neve il telo non deve creare sacche e qualora si dovessero formare devono essere tolte mediante lo sbattimento del telo da sotto o tramite delle funi fatte passare sopra la struttura. Se non si riescono a togliere le sacche è necessario avvisare tempestivamente l'ufficio tecnico del Comune di Rivalta;
  - h) Campo da calcio a 5: il tappeto erboso sintetico va pulito periodicamente dagli eventuali materiali estranei. Il manto in erba sintetica deve essere regolarmente spazzolato al fine di ridistribuire il materiale di intaso e di pettinare il filato d'erba al fine di riportarlo nella posizione ritta. Le canaline e i pozzetti di ispezione vanno mantenuti puliti dal materiale d'intaso. Mensilmente va effettuata la disinfezione del campo.
  - i) igienizzazione degli ambienti e dei servizi interni ed esterni della struttura;
  - j) ogni altro intervento rientrante nella tipologia della manutenzione ordinaria;
2. Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi;
3. Deve inoltre consegnare all'Amministrazione comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione .

## **Art. 9 – Manutenzione Straordinaria**

1. Fanno carico al Comune di Rivalta di Torino tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva, compatibilmente

- con le risorse di bilancio e sulla base della programmazione annuale;
2. Al fine di consentire al Comune di programmare per tempo quanto di competenza del concedente, il Concessionario dovrà comunicare, tempestivamente e per iscritto, all'Amministrazione comunale ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria;
  3. Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata comunicazione saranno addebitati all'affidatario;
  4. Il Comune assume l'impegno di comunicare al Concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria della strutture con preavviso di almeno 30 gg.;
  5. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario;
  6. Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione;

#### **Art. 10 – Migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività sportive negli impianti**

1. La miglioria tecnica, di cui al progetto di miglioramento presentato in sede di offerta dal concorrente, firmato da un tecnico abilitato, qualora la natura delle opere lo richieda, si compone di: tavola grafica e computo metrico estimativo, quest'ultimo redatto con l'utilizzo del prezzario Regionale dovrà essere realizzato entro la fine della prima stagione sportiva di affidamento. Eventuali ricavi riscontrabili dal Rendiconto della gestione fornito ogni anno dal Concessionario possono essere "reinvestiti" in migliorie all'impianto sportivo previo accordo con l'Ente proprietario dell'impianto.
2. La Società concessionaria, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, potrà installare, a propria cura e proprie spese, nell'area dell'impianto sportivo strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia. Il gestore potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e presentando una fideiussione a garanzia;
3. Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi;
4. Tutti gli interventi effettuati, ivi compreso quello della miglioria tecnica dell'offerta, rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al termine del rapporto di concessione;
5. Qualora il soggetto gestore effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte dell'Amministrazione comunale, quest'ultima può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al Gestore stesso la remissione in pristino della situazione precedente ai lavori;
6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti;

#### **Art. 11 – Personale adibito all'impianto**

1. Il soggetto gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione;
2. L'elenco del personale che opera nella gestione e conduzione degli impianti deve essere comunicato, prima dell'avvio della gestione, agli Uffici Sport del Comune di Rivalta di Torino precisando:
  - responsabile della gestione con compiti di direzione e coordinamento;



- addetti/e di assistenza alla conduzione degli impianti tecnologici (anche se fornitori terzi);
  - addetto/i alla pulizia (anche se fornitori terzi);
  - responsabili previsti da legge 81/2008 (sicurezza, primo soccorso, antincendio);
  - addetti alla custodia (anche se volontari o soci operanti);
  - addetti alle prenotazioni e riscossione tariffe (anche se volontari o soci operanti);
3. Gli addetti devono tenere un comportamento corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie nello svolgimento delle attività di competenza;
  4. Il Concessionario deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto;

### **Art. 12 – Responsabilità e sistema di garanzie**

1. Il concessionario, e solidalmente con esso tutti gli aventi titolo di gestione, è l'unico e solo responsabile, nell'ambito della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con i propri addetti e con i terzi. Il concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione;
2. Il concessionario risponde:
  - dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo oggetto del presente capitolato e del furto delle cose date in gestione;
  - dei danni a terzi procurati nel corso delle attività realizzate.

A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare con effetto dalla decorrenza della concessione e a mantenere in vigore fino alla data di cessazione, le seguenti coperture assicurative:

- a) Polizza Incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastofale, nulla escluso né eccettuato; la polizza dovrà contenere la clausola di “rinuncia al diritto di rivalsa” nei confronti del Comune di Rivalta di Torino;
- b) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Prestatori di Lavoro (RCO) sulla base dell'afflusso medio dell'utenza dell'impianto, il Comune di Rivalta di Torino sarà compreso nel novero degli “assicurati”; gli utenti del complesso dovranno essere considerati “terzi” fra di loro.
- c) prestare idonea cauzione definitiva il cui importo è pari alla somma di n. tre canoni annuali offerti a cui va aggiunto l'importo lavori della migliororia tecnica offerta in sede di gara, mediante cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2017 o in contanti presso la Tesoreria Comunale – Intesa San Paolo – Agenzia di Rivoli di Torino – Piazza Martiri della Libertà n. 8, a garanzia del buon mantenimento del bene e degli adempimenti relativi al presente capitolato. Il concessionario provvederà a fornire copia della contabile/polizza attestante l'avvenuto deposito prima della sottoscrizione della convenzione. Il concedente avrà facoltà di utilizzare il deposito cauzionale così formato per il prelievo delle eventuali penali applicate ai sensi dell'art. 21 del presente capitolato per interventi eseguiti dal concessionario al posto del concedente atti al mantenimento del bene. In tal caso, il concessionario provvederà al tempestivo reintegro del deposito stesso, entro 30 gg., pena la risoluzione della convenzione.

Resta altresì inteso che:

- a) i rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del concessionario;

- b) le polizze saranno trasmesse al concedente per le dovute verifiche ad inizio gestione;
- c) le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intero periodo della concessione e devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato;
- d) è fatto salvo il diritto di rivalsa del concessionario nei confronti dei danneggiatori.

### **Art. 13 – Sicurezza**

1. Il concessionario è tenuto ad adempiere, per quanto di sua competenza, a quanto previsto dal DM 18/3/1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” modificato e integrato con il DM 06/06/2005, circolari ministeriali M.I.S.A n. 18 del 27/06/2005, n. 31 del 20/12/2005 e a produrre il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) in relazione alla propria offerta gestionale prima della stipulazione del contratto richiesto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i nonché ad individuare le persone responsabili richieste dalla norma ai fini della sicurezza ed antincendio;
2. Il concessionario riceve il plesso rispondente alle norme tecniche e si impegna a mantenerlo nelle condizioni di uso in cui si trova ripristinando le condizioni di sicurezza delle strutture e/o degli impianti quando le condizioni di manutenzione (o di esercizio) lo richiedano. Oppure segnalando al concedente gli interventi da eseguire ove questi non fossero contenuti nella concessione. Inoltre si impegna a condurre le verifiche di gestione sugli impianti previste dalle normative (libretti di centrale, verifiche differenziali, verifiche funzionalità porte di sicurezza ecc.);
3. I rappresentanti dell'associazione titolare della concessione dovranno essere in grado di utilizzare l'estintore. Il concessionario dovrà rilasciare al concedente documento che comprova che i responsabili dell'associazione sono in grado di gestire la sicurezza antincendio in autonomia durante l'uso dei locali stessi;
4. L'ente proprietario dovrà ottemperare quanto di sua competenza previsto dalle norme citate;
5. Il concessionario è da considerarsi “datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. In base alla normativa richiamata, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al “datore di lavoro” spettano:
  - la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
  - la predisposizione del piano d'emergenza;
  - la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso, la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario, le prove di evacuazione in caso di emergenza la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa;
  - la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto;
  - la verifica delle avvenute comunicazione delle iniziative alle forze dell'ordine;
  - il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza i controlli periodici degli estintori;
  - il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.

### **Art. 14 - Attività economiche collaterali**

1. Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, sugli appositi spazi previsti, il diritto di esclusiva della pubblicità, con l'installazione all'interno del complesso di

- cartelli e/o striscioni pubblicitari, da esercitare mediante apposita convenzione che il concessionario stipulerà direttamente con le ditte interessate;
2. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario al quale fanno altresì carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo comma;
  3. Gli utili delle attività previste dal presente articolo costituiscono attività da indicare nel bilancio della gestione;
  4. Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella della convenzione.

#### **Art. 15 - Gestione economica**

1. Il concessionario deve gestire l'impianto attivandosi concretamente per la promozione di iniziative che tendano al migliore utilizzo e valorizzazione della struttura, deve porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre i consumi ed ottenere la massima economicità e redditività, con l'obiettivo di conseguire il pareggio del bilancio;
2. Il concessionario deve tenere una contabilità conforme alle vigenti norme in relazione alla forma societaria, della quale il concedente può prendere visione;
3. Il concessionario dovrà essere titolare di un conto corrente societario bancario o postale;
4. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente, corredato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività. La relazione di rendiconto deve contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente e la chiara dimostrazione, risultante dal rendiconto, che il concessionario si è concretamente attivato per raggiungere la massima redditività dell'impianto. Eventuali utili di gestione verranno "reinvestiti" in migliorie all'impianto sportivo o agevolazioni per le fasce sociali a minor reddito, previo accordo con l'Ente proprietario dell'impianto.;
5. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante; il rendiconto, firmato dal Presidente deve essere approvato dall'assemblea dei soci debitamente convocata. Tutte le voci che compaiono nel rendiconto devono poter essere verificate dall'esistenza di appositi giustificativi;
6. Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili;
7. Il concedente potrà richiedere in visione il bilancio generale dell'associazione;
8. L'analisi del rendiconto di gestione potrà essere effettuata dai diversi servizi comunali competenti per materia.

#### **Art. 16 – Modalità di controllo**

1. Il Comune di Rivalta di Torino, attraverso i referenti degli uffici competenti, effettua periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal soggetto gestore, lo stato di efficienza generale delle strutture e in particolare:
  - a) rispetto delle clausole convenzionali;
  - b) pluralismo dell'utenza;
  - c) partecipazione degli utenti svantaggiati;
  - d) fruibilità degli orari di utilizzo della struttura da parte di tutti o comunque del maggior numero di cittadini e società;
  - e) tariffe all'utenza.

### **Art. 17 – Sospensione**

1. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento potrà sospendere temporaneamente la concessione dell'impianto sportivo:
  - a) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;
  - b) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
  - c) per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
  - d) per ragioni di Protezione Civile;
2. La sospensione sarà comunicata al soggetto gestore con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso;
3. Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al soggetto gestore e nulla è dovuto dal soggetto gestore alle società o associazioni che utilizzano l'impianto.

### **Art. 18 – Decadenza, revoca e risoluzione della convenzione**

1. La concessione può venir meno per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso del concessionario secondo quanto previsto di seguito;
2. E' facoltà del concessionario, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione comunale, con un preavviso non inferiore ai tre mesi, recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto concessorio;
3. Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
  - esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
  - cessione a terzi della concessione;
  - ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nelle disposizioni previste dal presente avviso, dal capitolato allegato e dalla convenzione;
4. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
  - per rilevanti motivi di pubblico interesse;
  - per gravi motivi di ordine pubblico;
  - per il verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, da parte del concessionario, incompatibili con il modello di gestione prevista dalle finalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;
5. La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
  - grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
  - gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
  - rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
  - grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici e negli spogliatoi;
  - chiusura ingiustificata del complesso;
  - interruzione dell'attività gestionale senza giustificato motivo;
  - omessa presentazione del rendiconto della gestione;
  - applicazione di tariffe/corrispettivi diversi da quelli approvati dall'Amministrazione Comunale;
  - accertamento occultamento di avanzi economici;
  - scioglimento della società o associazione contraente;
  - riduzione del numero delle squadre e atleti in una percentuale superiore al 30%.
6. Nel caso di inadempimento l'amministrazione comunale potrà chiedere l'adempimento di quanto previsto oppure optare per la risoluzione.

Nel caso che l'Amministrazione comunale richieda l'adempimento di quanto previsto essa intimerà per iscritto al concessionario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà risolto. Nel caso che l'Amministrazione comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di risolvere il rapporto di concessione, in base all'art. 1454 del codice civile;

7. Nessun indennizzo di sorta, ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza, revoca o risoluzione della concessione per i motivi sopra specificati;
8. L'atto di revoca o la comunicazione di risoluzione anticipata per inadempimento, è preceduto da formale contestazione al concessionario che nel termine di 30 giorni può produrre giustificazione. Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca o risoluzione per inadempimento. A questi deve seguire la procedura prevista per la riconsegna del complesso sportivo e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni;
9. Salvo motivi d'urgenza, la cessazione anticipata potrà essere disposta con decorrenza dalla scadenza dell'anno sportivo in corso;
10. Opera la **decadenza di diritto** quando nei confronti del legale rappresentate del concessionario sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione ai sensi della legge 31.5.1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni;
11. La cessazione anticipata, per qualunque motivo, é pronunciata dalla Giunta Comunale con deliberazione da notificare al concessionario ed i termini per la riconsegna del complesso sportivo sono determinati dall'art. 23.

#### **Art. 19 - Diritto di recesso del concessionario**

1. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile;
2. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario nel caso di estinzione o scioglimento dello stesso e in caso del verificarsi di almeno due esercizi consecutivi chiusi in passività. In questo ultimo caso il concessionario dovrà comprovare le passività depositando i bilanci interessati, che dovranno essere analizzati dai Revisori dei Conti del Comune di Rivalta di Torino;
3. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente almeno sei mesi prima;
4. Il recesso di fatto, non ammesso dal presente articolo, comporta l'obbligazione per il concessionario del risarcimento dei danni e del pagamento di una penale pari al cinquanta per cento dell'ammontare del danno.

#### **Art. 20 - Riconsegna del complesso sportivo**

1. In ogni caso in cui viene a cessare la concessione della gestione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca o recesso, deve avvenire l'atto di riconsegna al concedente degli impianti sportivi;
2. Gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed i servizi accessori devono essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso;
3. Al termine della gestione lo stesso ufficio tecnico procederà, secondo le modalità previste nel presente capitolato, ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non é considerato danno l'usura normale secondo un corretto utilizzo e una corretta manutenzione ordinaria;

4. A parte sono da considerare i beni aggiunti dal concessionario nel corso della gestione e che possono essere da lui recuperati solo nel caso che il loro acquisto non sia figurato fra gli accordi contrattuali;
5. In ogni caso in cui viene a cessare la concessione della gestione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca o recesso, il concedente può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo necessario ad assumere i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

#### **Art. 21 – Penalità**

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze, si applicano le presenti penali:
  - a. € 50,00 per la mancata pulizia dei locali;
  - b. € 100,00 giornaliera per l'ingiustificata non ammissione di persone all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti;
  - c. €. 50,00 per inottemperanze alle modalità disciplinanti l'uso dell'impianto;
  - d. € 50,00 per ogni inadempienza rilevata riferibile agli interventi di manutenzione ordinaria come disciplinati dal presente capitolato;
2. I fatti di cui al comma precedente devono essere contestati dal concedente al concessionario con notifica al recapito del Presidente da parte degli uffici competenti. Il concessionario ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di contestazione, pena l'applicazione delle penali previste.

#### **Art. 22 - Incameramento della cauzione**

1. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, il concedente, assunta la relativa determinazione dirigenziale, ha l'obbligo dell'atto di diffida al concessionario perchè provveda nel termine di trenta giorni;
2. Scaduto il termine il concedente ha diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dal concessionario, pena la decadenza della concessione stessa.

#### **Art. 23 - Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza**

1. In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i, viene disposto che:
  - a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al concedente; allo stesso fine gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente al concedente;
  - b) il tariffario esposto all'ingresso del complesso sportivo deve contenere l'avviso che chiunque può richiedere al concessionario, ovvero anche al concedente, in visione il Regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi e copia del presente capitolato.

#### **Art. 24 – Contenzioso**

1. In caso di controversie tra le parti le stesse si devono impegnare in prima istanza a tentare di definire tali controversie in via amichevole;
2. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, verrà richiesto l'intervento come arbitro super partes del Difensore civico e, ove necessario, si ricorrerà alla competente autorità giurisdizionale.

### **Art. 25 – Contributi**

1. Non sono previsti contributi a sostegno del servizio di gestione.

### **Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/10/2010, n. 136 e successive modificazioni;
2. Il concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art. 27 - Divieto di cessione e/o sub concessione**

1. Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2;
2. Ove il concessionario decida di attivare un servizio ristoro all'interno dell'impianto, questi potrà gestirlo direttamente od affidarlo a terzi solo se fornito di regolare autorizzazione e nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia.

### **Art. 28 – Dichiarazioni**

1. Il Concessionario con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di aver preso visione e di accettare i contenuti del Codice di comportamento del Comune di Rivalta di Torino e del Patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 22.02.2017.

### **Art. 29 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato, le parti fanno rinvio alla normativa vigente e alle norme del Codice Civile.

### **Art. 30 - Spese**

1. Tutte le spese inerenti la stipula della convenzione sono a carico del concessionario.